

Palermo, 25 settembre 2019

Prot. n. 2019/66798

OGGETTO: Servizio di manutenzione degli impianti antincendio presso gli Uffici della Direzione Regionale della Sicilia dell’Agenzia delle Entrate – RDO n. 2310294 - Provvedimento di esclusione

Con riferimento alla Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico di seguito indicata:

- RDO 2310294 – Servizio di manutenzione degli impianti antincendio presso gli Uffici della Direzione Regionale della Sicilia dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata sul MEPA in data 28 maggio 2019, con termine di presentazione delle offerte fissato all’1 luglio 2019, e con criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del d.lgs.n.50/2016;

premessi che:

- la Società GIEMME SERVICE SRL, con sede legale in Lentini, Via Capri, 3 C.F. e partita IVA n. 01804320891, ha presentato la propria offerta per la partecipazione alla predetta RDO;
- in data 24 settembre 2019, si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con atto del Direttore Regionale prot. n. 54313 del 26 luglio 2019, al fine di proseguire con l’analisi della documentazione amministrativa presentata dalle Società partecipanti, come da verbale di gara prot. int. n. 4870 del 24 settembre 2019;
- in tale sede, è stata rilevata la mancata presentazione da parte della predetta Società della garanzia provvisoria richiesta dall’art. 10 del disciplinare di gara, prot. n. 38131 del 24 maggio 2019, tra la documentazione amministrativa per la partecipazione alla RDO;
- nella stessa sede, è stata riscontrata *“l’impropria presenza del modello “dichiarazione costi di manodopera e oneri della sicurezza aziendali” nella sezione destinata alla presentazione della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445”*;

*L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

- l'Art. 12 – Modalità di presentazione dell'offerta – Offerta economica del medesimo disciplinare di gara prevede: “A pena di esclusione dalla gara, il modello “dichiarazione costi della manodopera e oneri della sicurezza aziendali” andrà inserito dai partecipanti solo ed esclusivamente nell'apposita sezione MEPA relativa all'offerta economica”;
- tale previsione era evidenziata nel disciplinare di RDO attraverso l'utilizzo del carattere grassetto e sottolineato;
- il principio generale di segretezza delle offerte economiche costituisce un presidio della correttezza del procedimento di individuazione del contraente;
- tale principio è stata recentemente ribadito, tra l'altro, da alcune sentenze del TAR e del Consiglio di Stato (cfr., ad esempio, TAR Cagliari, n. 604 del 3 luglio 2019 e Consiglio di Stato n. 612 del 24 gennaio 2019);

Considerato che:

- la presentazione del modello “dichiarazione costi di manodopera e oneri della sicurezza aziendali” nella sezione destinata alla documentazione amministrativa ha comportato una palese violazione della “*lex specialis*”, espressamente sanzionata con l'esclusione dalla procedura di gara;

Esaminato:

- il contenuto della sentenza del TAR Cagliari n. 604/2019 nella quale si afferma che una concorrente “*è stata doverosamente esclusa dalla gara in quanto, per proprio errore, ha inserito l'offerta economica (percentuale di ribasso) nella busta amministrativa, rendendo in tal modo edotta la Commissione e le parti di un dato, che doveva, in quella prima fase, rimanere obbligatoriamente segreto* (cfr. sent. 604 del TAR di Cagliari);
- per analogia, il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato n. 612 del 2019, nella quale, per un caso di commistione di elementi dell'offerta economica all'interno dell'offerta tecnica, si afferma che nell'offerta tecnica non debbono essere inclusi né l'intera offerta economica né elementi consistenti dell'offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla e nella quale viene ribadito che il principio di segretezza dell'offerta economica è posto a presidio dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) sub specie di trasparenza e par condicio;

Ritenuto che:

- che l'erroneo inserimento del modello “dichiarazione costi di manodopera e oneri della sicurezza aziendali” nella sezione destinata alla documentazione amministrativa ha comportato, oltre che una palese violazione della “*lex specialis*” anche, se pur indirettamente, una violazione del principio generale di segretezza dell'offerta economica attraverso la conoscenza di una componente rilevante della

*L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

stessa, vale a dire l'incidenza del costo della manodopera, soprattutto in un appalto, come quello di specie, ad alta intensità di manodopera;

Tutto quanto sopra premesso, considerato, esaminato e ritenuto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dispone

- di non attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, nei confronti della predetta Società per la mancata presentazione della garanzia provvisoria;
- di escludere la Società GIEMME SERVICE SRL, con sede legale in Lentini, Via Capri, 3, C.F. e partita IVA n. 01804320891, dalla RDO 2310294 per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio presso gli Uffici della Direzione Regionale della Sicilia dell'Agenzia delle Entrate e di non ammetterla al prosieguo della gara per le motivazioni sopra esplicitate;
- di dare avviso alla concorrente del provvedimento di esclusione;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR competente, entro i termini previsti dall'art. 120, comma 2 bis, c.p.a.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giuseppe Incorpora

Firmato digitalmente*

*L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Agenzia delle Entrate – Ufficio Risorse Materiali – Via Konrad Roentgen, 3 – 90146 Palermo
Tel. 0916803355/300/327 - Fax 0916803303 - e-mail: dr.sicilia.rm@agenziaentrate.it